

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

42° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 LUGLIO 1981

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Disposizioni intese a snellire e ad accelerare le procedure per la definizione delle residue pratiche per danni di guerra, requisizioni e danni alleati, debiti delle formazioni partigiane » (604)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

PRESIDENTE	Pag. 361, 365, 368 e <i>passim</i>
BERLANDA (DC)	364
GRANZOTTO (PCI)	365
NEPI (DC), relatore alla Commissione	361, 364, 373
SEGA (PCI)	364, 365
TIRABOSCHI, sottosegretario di Stato per il tesoro	365, 368, 373
TRIGLIA (DC)	365

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra ».

Disegni di legge in sede redigente

« Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze » (1441-Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 353, 358, 359 e <i>passim</i>
BERLANDA (DC)	358
BONAZZI (PCI)	354, 359
TAMBRONI ARMAROLI, sottosegretario di Stato per le finanze	359
TRIGLIA (DC), relatore alla Commissione	354, 360

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze » (1441-Urgenza ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento)

(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

« Norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze », per il quale è stata accordata la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77, primo comma, del Regolamento.

Prego il senatore Triglia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel disegno di legge 1441 che reca norme per l'ampliamento e l'integrazione del sistema informativo del Ministero delle finanze si possono porre in evidenza tre punti di particolare rilievo: il primo si riferisce a problemi relativi alla ristrutturazione organizzativa ed alla specializzazione del personale della pubblica amministrazione necessario per la gestione ed eventualmente lo sviluppo di sistemi informativi; il secondo si riferisce alla possibilità di ricorrere a risorse tecniche esterne al servizio dell'Amministrazione per la realizzazione degli stessi scopi; il terzo, infine, si riferisce a una proroga per 20 mesi della convenzione in atto con la Società generale d'informatica, allo scopo di assicurare la continuità del servizio che il sistema informativo fornisce alle tre Direzioni generali: delle imposte dirette, delle tasse ed imposte indirette sugli affari, dell'organizzazione dei servizi tributari.

Riservandomi di tornare in seguito sopra i primi due punti, sembra opportuno, a chiarimento della richiesta di proroga, richiamare i motivi per cui nel 1976 il Parlamento approvò la legge n. 60 in base alla quale venne affidata ad una società a prevalente partecipazione statale, 80 per cento IRI e 20 per cento Banca d'Italia — la SOGEI, Società generale d'informatica, interamente dedicata al servizio del Ministero delle finanze — la realizzazione e la conduzione tecnica del sistema informativo dell'anagrafe tributaria per cinque anni, che scadono il 1° settembre prossimo.

BONAZZI. Rimane nella stessa composizione?

TRIGLIA, *relatore alla Commissione*. Nel disegno di legge non si fa riferimento a mutamenti nella composizione.

È utile ricordare, al riguardo, con elementi di estrema sintesi, lo stato di realizzazione dell'automazione nei citati settori del Ministero delle finanze anteriormente all'inizio dell'attività della SOGEI nel 1976 sulla base del rapporto che il Ministro delle finanze dell'epoca, senatore Bruno Visentini, tenne al Parlamento.

Devo ricordare che la funzionalità della anagrafe tributaria è da attribuire al nostro collega Visentini e al suo successore, senatore Stammati che, come Ministro delle finanze, nel marzo 1976 parlò a nome del Governo in appoggio alla conversione in legge del decreto-legge n. 8 dello stesso anno.

Il ministro Visentini illustrò assai dettagliatamente il quadro di assoluta inoperatività del progetto denominato « Atena » per la realizzazione dell'anagrafe tributaria. Molti ricorderanno le polemiche di allora: l'intervento più polemico fu quello dell'ex ministro delle finanze Preti in difesa del progetto che veniva smantellato ma che era entrato in crisi per l'impossibilità di assegnare il codice fiscale a tutti i contribuenti italiani.

In particolare, il Ministro indicò testualmente, fra l'altro, che « per quanto concerne il complesso delle apparecchiature installate, a gennaio 1975 si operava con un carico elaborativo assai modesto: non risultavano praticamente utilizzabili né le procedure, né i programmi previsti dal progetto Atena. A questo si aggiungeva la mancanza di gran parte del personale necessario per la gestione dei concentratori ».

Dopo un esame accurato della situazione degli uffici e dello stato di avanzamento del progetto Atena, la Commissione di coordinamento, costituita il 5 aprile 1975, fu in grado di definire il 14 novembre dello stesso anno le dieci direttive di carattere generale che rappresentarono le linee di indirizzo fondamentale lungo le quali si voleva procedere sotto il profilo metodologico, tecnico e organizzativo nell'impostazione del nuovo progetto dell'anagrafe tributaria.

Ricordo le direttive più importanti: la prima è quella della raccolta e della elaborazione sul piano nazionale dei dati e delle notizie direttamente o indirettamente indicativi della capacità contributiva dei singoli soggetti mediante l'attribuzione di un numero di codice fiscale e l'obbligo della indicazione di tale numero in tutti gli atti.

Vi era poi il problema dello strumento essenziale per il raggiungimento di tale obiettivo che era l'automazione delle procedure amministrative, cosa non fatta con il progetto Atena. Inoltre, le procedure dovevano assicurare come risultato collaterale, essenziale al conseguimento dell'obiettivo generale del sistema, la memorizzazione per ogni contribuente dei dati storici relativi alle attività che abbiano rilevanza fiscale per i settori delle imposte dirette, dell'IVA e del Registro attualmente presi in esame, mentre per altre fonti interne (catasto, dogane, nuclei di polizia tributaria) ed esterne era prevista la possibilità di acquisizione di informazioni attraverso il numero di codice fiscale.

Secondo l'ultima direttiva, doveva essere garantita, nel quadro di un generale apparato tecnico di sicurezza, la protezione delle informazioni contenute negli archivi magnetici da interventi non autorizzati.

La responsabilità tecnica del nuovo progetto dell'anagrafe tributaria, nel quadro delle direttive sopra indicate, venne affidata, con una convenzione registrata il 2 settembre 1976, alla Società generale d'informatica SOGEI, appositamente costituita nell'ambito delle partecipazioni statali, e, in particolare, all'interno del gruppo ITALSIEL, che aveva già maturato ampie e profonde esperienze di grandi sistemi informativi per la pubblica amministrazione, quali quelli della Ragioneria generale dello Stato e della Corte dei conti.

Il senatore Stamatì, ex ministro delle finanze, ricordava l'apporto che l'ITALSIEL aveva dato all'automazione delle procedure conoscitive. L'ITALSIEL era a capitale prevalentemente pubblico con la partecipazione di gruppi privati; venne costituita una società in mano pubblica proprio per questo sco-

po (80 per cento IRI, 20 per cento Banca d'Italia).

La Società generale d'informatica provvide successivamente alla formazione dei tecnici ai vari livelli di specializzazione per lo sviluppo e la conduzione del sistema, attraverso una crescita graduale che ha portato l'organico della società ad oltre 500 persone nel dicembre 1980. Essa ha operato in continuo e strettissimo contatto e al servizio delle Direzioni generali competenti del Ministero delle finanze. Si è così creata una proficua osmosi di esperienze e conoscenze nel campo procedurale, amministrativo e tecnico fra il personale della società e i quadri direttivi e operativi della pubblica amministrazione, la quale ha mantenuto permanentemente il controllo sull'impiego delle risorse umane e strumentali, e, soprattutto, sulla definizione degli obiettivi, sui modi per raggiungerli e sul rispetto dei tempi programmati.

La relazione d'accompagnamento al disegno di legge 1441 conferma che sono stati integralmente raggiunti sia tutti gli obiettivi contrattuali che la convenzione poneva alla Società generale d'informatica, sia i risultati che l'Amministrazione finanziaria si prefiggeva di conseguire attraverso la realizzazione del sistema informativo, e che erano stati stabiliti nelle dieci direttive. Vorrei ricordare a titolo indicativo alcuni dei principali risultati ottenuti.

Innanzitutto, circa 700 uffici delle imposte dirette, dell'IVA e del Registro colloquiano direttamente con l'anagrafe tributaria generando oltre 150.000 messaggi al giorno, il che evidenzia l'alto livello di impiego del sistema da parte degli uffici interessati; in altre parole, ogni impiegato dell'Amministrazione addetto al terminale colloquia con il sistema informativo mediamente oltre 60 volte al giorno. L'anagrafe tributaria, inoltre, scambia informazioni con enti esterni (INPS, Banca d'Italia, banche, comuni, camere di commercio, Ministero del tesoro, eccetera) ai fini della gestione delle procedure e dell'aggiornamento degli archivi.

Negli archivi del sistema sono ormai contenute le informazioni necessarie ad identi-

ficare le posizioni fiscali dei singoli contribuenti, quali:

- dati identificativi;
- dati contabili delle dichiarazioni;
- atti del Registro indicativi di capacità contributiva;
- ritenute d'acconto sui dividendi, corrisposti ai possessori di titoli azionari;
- atti del Pubblico registro automobilistico;
- elenchi dei soci in società di persone;
- iscritti nei registri presso le camere di commercio e presso gli albi professionali;
- alcuni tipi di licenze rilasciate da comuni e da altri organismi pubblici;
- dati reddituali dei professionisti e lavoratori autonomi sottoposti a ritenuta d'acconto.

Con riferimento all'automazione delle procedure gestionali, sono stati raggiunti importanti risultati.

In particolare nel campo dell'IVA gli uffici sono totalmente sollevati da attività di *routine* in quanto il sistema provvede, senza alcun intervento da parte degli uffici stessi, ad effettuare i controlli formali sulla dichiarazione del contribuente, ad elaborare i versamenti trimestrali ricevuti su nastro magnetico dalle banche per accumularli e controllarli a fine anno con l'ammontare indicato nella dichiarazione annuale del contribuente, nonchè a controllare gli importi globali registrati nei nastri magnetici con i versamenti delle banche trasmessi in tempo reale al sistema dai servizi autonomi di casa degli uffici IVA.

L'intervento degli uffici è richiesto solo nelle dichiarazioni che risultano formalmente errate, nell'ordine del 15 per cento del totale.

Per quanto riguarda gli uffici del Registro, il sistema contiene i dati relativi ad oltre 10 milioni di atti (vendite, donazioni, successioni, appalti, mutui, ipoteche, eccetera) riguardanti gli anni 1978-79-80 e ne pervengono attualmente oltre tre milioni e mezzo l'anno.

Nel campo delle imposte dirette, di fronte ad una quintuplicazione delle dichiarazioni presentate (da 4,5 milioni del 1974 agli attuali 23 milioni) e ad una consistenza numerica pressochè immutata del personale degli uffici, il sistema ha consentito di sollevare gli uffici stessi da compiti di controllo formali complessi a causa della quantità dei dati riportati nei diversi quadri delle dichiarazioni e tra loro correlati, provvedendo alla liquidazione delle imposte a saldo, nonchè di introdurre procedure semplificatrici e di ricerca delle dichiarazioni.

Nel campo dell'accertamento il sistema consente di impostare il lavoro in modo coerente con la effettiva capacità operativa degli uffici e produce liste selettive di contribuenti sui quali condurre gli accertamenti, sulla base degli appositi decreti ministeriali; tra l'altro il sistema provvede a controlli incrociati fra i quali ricordiamo i seguenti:

dichiarazioni IRPEF, IRPEG, ILOR e IVA;

dati INPS (datori di lavoro, artigiani, commercianti) e dichiarazioni dei redditi ed IVA;

dati riguardanti le ritenute d'acconto sui lavoratori autonomi e relative dichiarazioni personali;

dati delle dichiarazioni delle società di persone e dichiarazioni personali dei relativi soci.

In pratica, ciascun ufficio IVA e imposte dirette può interrogare il sistema per ogni singolo soggetto fiscale in ordine alle dichiarazioni presentate ed ai relativi dati contabili, ai rimborsi richiesti o liquidati, agli accertamenti notificati, agli atti del Registro e del Pubblico registro automobilistico.

A sommosso parere del relatore, il sistema informativo dell'anagrafe tributaria ha un altissimo numero di dati che però la pubblica amministrazione, il Ministero delle finanze con i suoi uffici periferici, non è in grado di utilizzare: mentre ha avuto successo questo impianto tecnico organizzativo, è mancata una contestuale riforma dell'apparato pubblico.

In aggiunta agli obiettivi inizialmente previsti, sulla base di uno studio condotto da una commissione formata da rappresentanti del Ministero delle finanze, del Ministero di grazia e giustizia e del Consiglio nazionale del notariato, il Ministero delle finanze ha affidato alla SOGEI un progetto per l'automazione dei servizi delle conservatorie dei registri immobiliari.

Il progetto, finalizzato alla semplificazione del lavoro degli uffici per il trattamento e l'archiviazione di atti, è stato sviluppato anche in collaborazione con i principali utenti esterni, cioè il notariato: il sistema è operante a livello pilota presso le conservatorie di Pescara ed Arezzo.

I notai si sono dichiarati disponibili, dopo qualche difficoltà, alla redazione degli atti secondo moduli *standard*; se la cosa avrà successo, come sembra, si potrà risolvere il problema delicatissimo delle conservatorie dei registri immobiliari.

Ovviamente, l'estensione a livello nazionale dell'automazione della conservatoria richiederà qualche modifica al codice civile, in riferimento all'introduzione del procedimento automatico.

Mi pare utile anche ricordare che sulla base di un apposito provvedimento di legge che abbiamo approvato l'anno scorso, è stata stipulata con la SOGEI un'altra convenzione per la realizzazione di centri di servizio a Roma e Milano. Ci auguriamo tutti che ciò rappresenti un passo importante, se non fondamentale, nel processo di ristrutturazione operativa dell'Amministrazione finanziaria.

Debbo però richiamare, come indicato anche nella relazione al disegno di legge, il fatto che il sistema informativo di carattere tributario si completa con efficacia ed in maniera organica se vi confluiscono tutti i dati suscettibili di rilevanza fiscale. Assume perciò un rilievo fondamentale, nel futuro, l'integrazione di un nuovo sistema del catasto.

Onorevoli colleghi, sulla base di questi importanti ed altamente positivi risultati raggiunti, le preoccupazioni dell'ex ministro Preti (cinque anni fa disse, con molto pessimismo, che il Parlamento sapeva ciò che lasciava con il progetto Atena e non quello

che avrebbe trovato), nonché quelle di altri colleghi, sono state smentite dai fatti.

Il Governo ha opportunamente proposto il potenziamento e l'estensione del sistema informativo del Ministero delle finanze in un contesto che cerca di dare una soluzione anche ai problemi di carattere generale che ho richiamato all'inizio di questa breve relazione e che si riferiscono alla ristrutturazione organizzativa ed alla specializzazione del personale della pubblica amministrazione, nonché alla possibilità di ricorrere a risorse tecniche esterne a servizio dell'Amministrazione per la realizzazione degli scopi prefissati.

Ora, a me appare del tutto evidente, anche in maniera immediata, che la soluzione di questi problemi coinvolge aspetti molto complessi che riguardano l'inserimento di personale ad alta specializzazione tecnica, relativi cioè alle procedure organizzative, alle posizioni giuridiche, alle procedure di spesa, eccetera. Sono queste le materie che si intrecciano con il disegno di legge n. 1114 e che riguardano la revisione dell'intero assetto della macchina dell'amministrazione finanziaria. A mio parere, quindi, in relazione a tale aspetto gli articoli 4, 5, 6 e 7 del disegno di legge, riguardanti questa materia, dovrebbero essere stornati e visti nel concerto dell'intera operazione di riordino dell'Amministrazione finanziaria.

A mio avviso, suscita qualche perplessità anche la proposta contenuta negli articoli 2 e 3 che prevede la costituzione di un grande comitato tecnico per il sistema informativo di cui farebbero parte anche numerosi esperti esterni provenienti dall'università. Sulla base delle cose che ho potuto aclarare, vale la buona collaborazione — che per la verità è sempre esistita — tra le Direzioni generali del Ministero per l'utilizzazione dello strumento dell'anagrafe tributaria più che la costituzione di un comitato che, al di là del costo, mi sembra abbastanza greve di persone ed enfatico nei compiti che gli vengono affidati di studio e di approfondimento.

La discussione di questo problema credo che richieda confronti ed approfondimenti; essa occuperà quindi un periodo di tempo

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

che andrà al di là del vincolo rappresentato dalla data di scadenza della convenzione con la SOGEI (1° settembre 1981). Il Governo afferma che il 2 settembre 1981, nonostante l'impegno dell'Amministrazione, non sarà possibile l'assunzione diretta della gestione del sistema informativo. D'altro canto, la SOGEI, il 2 settembre, non potrà più prestare il suo servizio al Ministero delle finanze se non sarà divenuta efficace, entro quella data, la nuova convenzione o una convenzione di proroga.

Richiamo, pertanto, l'attenzione sui gravissimi riflessi (paralisi degli uffici finanziari) che deriveranno dalla non tempestiva approvazione di un nuovo provvedimento normativo che consenta alla SOGEI di continuare il suo servizio. Poiché tale rischio è realmente incombente e la data del 1° settembre vicina, ritengo che per superare l'immediato problema sia il caso di proporre un provvedimento-stralcio, da approvare con procedura d'urgenza in questa sede, e poi alla Camera, al fine di consentire la stipula e la registrazione della convenzione di proroga prima di quella data. Un provvedimento di proroga che, se limitato a venti mesi, verrebbe ad allinearsi alle scadenze delle convenzioni stipulate dall'Amministrazione finanziaria con la SOGEI per i centri servizio di Roma e Milano: un tempo brevissimo per la nostra vita parlamentare. Si determinerebbe così una situazione di precarietà nei confronti della Amministrazione finanziaria e del Parlamento, il quale avrebbe pochissimo tempo per approfondire la complessa tematica che comporta un'anagrafe tributaria funzionante. La SOGEI, poi, in una situazione di incertezza, non metterebbe a punto nessuna nuova procedura di programmazione, limitandosi alla gestione che, per la verità, svolge in maniera eccellente (è questa la grande, positiva novità dell'Amministrazione finanziaria negli ultimi anni).

Resta un ulteriore interrogativo che pongo alla Commissione: è proficuo per gli interessi del Paese e dell'Amministrazione finanziaria mantenere una normativa in base alla quale l'anagrafe tributaria continua a colloquiare in tre direzioni (servizi tributari, im-

poste dirette e imposte indirette), trascurando catasto e dogana?

Pertanto, la mia proposta è di autorizzare la proroga della convenzione con la SOGEI per un periodo, superiore ai venti mesi, che potrebbe essere di tre-quattro anni (non so se un termine più lungo sia conveniente, ma certamente il periodo di venti mesi non è accettabile), stralciando dall'articolo 8 il terzo comma in modo che, in un tempo abbastanza lungo, si possa discutere approfonditamente lo sviluppo dell'informatica nella pubblica amministrazione in senso lato e non solo nell'ambito del Ministero delle finanze.

Resta il problema se nell'evoluzione del sistema informativo, sia pure prorogato, si debba restare a colloquiare nelle tre direzioni cui ho fatto riferimento o non sia utile che la Commissione esamini la proposta di un provvedimento di stralcio che autorizzi la stipula di un'altra convenzione relativamente all'area di intervento delle dogane e del catasto.

Credo infine (non so se vi sia stata una dimenticanza, un errore o una diversa valutazione politica) che vada corretto il primo comma dell'articolo 8 del disegno di legge governativo nel senso che la norma deve riaffermare la necessità di continuare ad affidare tali compiti a società in mano pubblica, a prevalente partecipazione statale (dizione che faceva parte del decreto-legge n. 8 poi convertito in legge e che, invece, non si trova nel disegno di legge n. 1441), sia per le positive esperienze realizzate in questi anni e sia per le esigenze di assoluta trasparenza nello svolgimento di compiti così delicati, in conformità anche all'articolo 20 del disegno di legge n. 1114 che delega il Governo per la ristrutturazione dell'Amministrazione delle finanze, nel quale si parla di società a prevalente partecipazione statale.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Triglia per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

B E R L A N D A . Desidero soltanto fare alcune brevi considerazioni perchè il relatore ha già ampiamente esposto dati ed

approfondito argomenti in un quadro generale.

Il discorso di fondo è, da un lato, che la nostra Commissione ha già esaminato nell'ambito della riforma dell'Amministrazione finanziaria alcuni servizi tra cui il più complesso è quello attinente all'anagrafe tributaria e, dall'altro, che questo settore funziona ed elabora dati in misura maggiore di quanto l'Amministrazione finanziaria sia in grado di utilizzare pienamente per l'attività di accertamento delle imposte. Nonostante le previsioni pessimistiche iniziali, tutto ciò va considerato favorevolmente.

Condivido la proposta dello stralcio per questo servizio senza coinvolgere questioni delicate relative alla posizione del personale e concordo altresì su una proroga della convenzione non limitata a venti mesi.

Qualche giorno fa ho avuto occasione di ascoltare, insieme ad alcuni colleghi, le considerazioni svolte in una conferenza tenuta a Milano in occasione della presentazione di un volume sulle nomine nel sistema bancario: si ricordava, in quella sede, che molti anni fa, visto l'insufficiente funzionamento della macchina statale, si è pensato di creare uno strumento parallelo, un altro organismo che, nonostante le disfunzioni, da addebitarsi a singole istituzioni e persone, ha portato avanti il Paese. Ricordo inoltre che, in un recente convegno degli enti locali tendente a realizzare una visione più aggiornata della situazione dei servizi in Italia, si è sostenuto che i comuni e gli enti locali non debbono più essere produttori, ma acquirenti dei servizi da fornire ai cittadini.

Non sono cose nuove. Ricordo che a Bangkok, nel 1966, nel corso di un convegno della « Union mondiale des villes », il relatore, un laburista, parlando dei servizi pubblici nelle più grandi città del mondo ebbe a dire che il cittadino guarda sempre più alla efficienza ed al livello, e non alla natura della gestione, dei servizi stessi. Per tornare a noi, mi sembra che il nostro sia un caso tipico che offre la possibilità di utilizzare strumenti moderni e personale addestrato appositamente. È evidente, infatti, che anche per motivi di età non si può portare un funzionario dello Stato, già dirigen-

te nell'ambito della sua carriera, ad adottare quella certa mentalità adatta a far funzionare delle macchine, mentalità che invece è di un operatore giovane.

Comunque, anche per un fatto di logica generale, se vogliamo giudicare del livello del servizio, mi pare che si debba concludere che occorre un periodo adeguato e sufficiente anche per pensare a possibili ed eventuali riforme. Con queste considerazioni ritengo che i dati forniti dal relatore siano sufficienti perchè da parte nostra si possa esprimere l'approvazione a che la Commissione proceda allo stralcio proposto dallo stesso relatore.

P R E S I D E N T E . Per riassumere, il relatore ha fatto tre proposte. La prima è quella di approvare il disegno di legge per intero, ma questa soluzione potrebbe incontrare obiezioni, oltre che limiti di carattere temporale. La seconda proposta è quella di considerare che determinati articoli meglio andrebbero situati nel disegno di legge riguardante la riforma della Amministrazione finanziaria. La terza proposta, fondamentale, è quella di operare uno stralcio della parte riguardante la proroga della convenzione con la SOGEI, in maniera da poter considerare tutto il resto con maggiore disponibilità di tempo e forse anche in un quadro più proprio, quale è quello del disegno di legge n. 1114.

B O N A Z Z I . Sarebbe opportuno, a mio avviso, conoscere l'avviso del Governo sulla proposta di stralcio relativa all'articolo 8.

T A M B R O N I A R M A R O L I , sottosegretario di Stato per le finanze. L'intenzione del Governo è quella di portare avanti tutto il disegno di legge. Posso dire che certamente la presentazione il 20 marzo 1981 della proposta per l'ampliamento e l'integrazione dei sistemi informativi, proposta nella quale è compresa anche la proroga della convenzione con la SOGEI, non rende possibile, data la complessità della materia, una rapida conclusione dell'iter del disegno di legge. Ripeto, però, che l'intenzione del Go-

verno è di portare avanti tutto il provvedimento; anche perchè, diversamente, si configurerebbe una rinuncia implicita, da parte del Ministero delle finanze a voler adottare provvedimenti idonei per l'anagrafe tributaria e a gestire direttamente il servizio. Circa la efficienza, poi, di questo, tutti ricordiamo — io era già Sottosegretario, ma avevo fatto parte di questa Commissione — l'importante discussione che avvenne sulla materia. Va detto che l'incarico alla SOGEI non fu dato con facilità, anche perchè si era in presenza di un progetto di un'altra società e vi furono molte polemiche che il senatore Triglia ha ricordato e di cui tutti fummo testimoni. Però, nel momento in cui, approvata la legge, fu fatta la convenzione, era in animo del Ministero di iniziare il servizio con la SOGEI e nel frattempo di strutturarsi in maniera tale che il servizio, poi, rientrasse nell'ambito dell'anagrafe tributaria, naturalmente attrezzata, perchè fosse in mano direttamente dello Stato, del Ministero delle finanze, prescindendo dal fatto che la SOGEI o l'altra società fossero o meno a partecipazione statale.

Ritengo che ora si tratti di fare una scelta di fondo da parte del Parlamento. scelta che non può fare solo il Governo. Si deve scegliere se lasciare permanentemente il servizio ad una società estranea all'Amministrazione finanziaria, oppure se si devono studiare le norme e strutturare adeguatamente l'organico del Ministero e gli altri servizi per un riassorbimento. A questo proposito, senatore Berlanda, mi sia consentito di dire che vi sono funzionari del Ministero delle finanze, che io conosco da molti anni, che non hanno nulla da invidiare ai funzionari della SOGEI, ad eccezione dello stipendio. È chiaro che le 500-600 mila lire al mese che vengono date ai funzionari del Ministero delle finanze, di fronte a stipendi di 2 milioni al mese, fanno sì che sarà sempre più difficile trovare il personale perchè questo, naturalmente, si indirizzerà là dove la capacità professionale trova la giusta considerazione.

Per concludere, ripeto che il pensiero del Governo sarebbe quello di portare avanti tutto il provvedimento. Mi rendo conto che

si deve riconoscere implicitamente, e forse anche esplicitamente, che vi sono difficoltà oggettive che ostano questa intenzione, non per il provvedimento in quanto tale, ma per il fatto che, anche se lo approvassimo, poi non saremmo in grado di attivarlo nelle nuove strutture. Di qui la necessità di prorogare la convenzione con la SOGEI, per la quale erano stati previsti 20 mesi. A proposito di questa proroga, vorrei dire al senatore Triglia che possiamo anche prendere in considerazione la proposta di stralcio; deve, però, essere chiaro che, dal momento che la convenzione va prorogata con alcuni ampliamenti, che di fatto già ci sono, per la parte statistica, se dovessimo cambiare il periodo e salire da 20 mesi a tre o quattro anni, allora dovrebbe essere rivista tutta la convenzione. Infatti, se è vero che la SOGEI per un periodo più lungo può fare tipi di investimento, di studi e di programmazione diversi, è anche vero che questo lo può fare non come fatto fine a se stesso ma in relazione alle esigenze che il Ministero manifesterà e che già sono state trattate con la stessa SOGEI nei limiti dei 20 mesi.

Quello che voglio dire è che il Governo, alla fine, potrebbe anche accettare lo stralcio proposto, però non per un periodo superiore, che verrebbe a modificare completamente il rapporto tra il Ministero delle finanze e la SOGEI, oltre che rallentare in qualche modo l'acquisizione al Ministero del servizio stesso. La durata della proroga è tecnicamente condizionata, e se vogliamo fare qualcosa di diverso possiamo anche farlo, ma dobbiamo avviare un nuovo discorso con la SOGEI, ed anche per altre Direzioni generali come il catasto, le dogane e via di seguito, in quanto occorre predisporre tutto uno studio per fare un'altra convenzione, che non avrebbe niente a che fare con la proroga *tout court* della convenzione attuale.

T R I G L I A , *relatore alla Commissione*. Non conoscevo il parere del Governo: ne prendo quindi atto adesso. Credo che non sia corretto affermare che dobbiamo fare una scelta definitiva. Ciò che non deve essere definitivo sono gli interessi del-

l'Amministrazione. Nulla vieta, ad esempio, che l'80 per cento dell'IRI sia trasferito alla Cassa depositi e prestiti. Occorre un'agenzia funzionale pubblica che abbia caratteristiche primarie. Questo strumento voluto da Visentini, a prescindere dalle capacità gestionali, possiede capacità conoscitive di estremo interesse per questa Commissione. Non è più possibile che ci vengano forniti soltanto quei volumetti che ci sono stati dati sinora. Occorre, ad esempio, fare lo *split* per categorie di contribuenti su base geografica. A mio avviso, sarebbe assai utile per la Commissione una visita al nuovo impianto per l'anagrafe tributaria in Roma.

P R E S I D E N T E . Sono d'accordo. Si potrebbero visitare anche alcune delle più importanti dogane per acquisire una diretta conoscenza delle notevoli attrezzature recentemente predisposte, ai fini dell'esame del citato disegno di legge n. 1114.

A questo punto, mi sembrerebbe opportuno sospendere il dibattito sul disegno di legge n. 1441 per riprenderlo nella prossima settimana. Poiché non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 16 e sono ripresi alle ore 18,20.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Disposizioni intese a snellire e ad accelerare le procedure per la definizione delle residue pratiche per danni di guerra, requisizioni e danni alleati, debiti delle formazioni partigiane » (604)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni) (1)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni intese a snellire e ad accelerare le procedure per la de-

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo: « Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra ».

finizione delle residue pratiche per danni di guerra, requisizioni e danni alleati, debiti delle formazioni partigiane ».

Riprendiamo il dibattito, sospeso nella seduta del 18 marzo nella quale si deliberò di affidare ad una Sottocommissione il compito di esaminare gli emendamenti che erano stati presentati.

N E P I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il disegno di legge in esame fu presentato dal Governo nel 1979 con lo scopo di snellire, come dice il titolo, le procedure per la definizione e la liquidazione delle residue pratiche per danni di guerra. Nella seduta della nostra Commissione del 4 febbraio di quest'anno, dopo lo svolgimento della mia relazione, la Commissione mi incaricò di predisporre un prospetto nel quale fossero evidenziate le proposte di modifica che venivano avanzate sia dalla Associazione dei danneggiati di guerra sia dal Governo, di alcune delle quali io stesso intendevo farmi portatore. Il 18 marzo si è svolto il dibattito generale sulla relazione, nel corso del quale sono intervenuti numerosi colleghi, oltre al qui presente sottosegretario Tiraboschi. Al termine della discussione si decise di affidare ad una Sottocommissione l'esame del nuovo testo, che venne quindi sottoposto al parere della 1^a e della 5^a Commissione.

La Sottocommissione ha lavorato intensamente, con un utile scambio di idee, oltre che con il Governo, anche con l'Associazione dei danneggiati di guerra e, ovviamente, con la Direzione generale dei danni di guerra del Ministero. È stato un lavoro del quale vorrei rendere atto sia al Governo, sia ai rappresentanti dei gruppi nella Sottocommissione, ed in particolare ai colleghi Segà, Scevarolli e Berlanda, che hanno consentito un esame approfondito, ma anche una sostanziale speditezza dei lavori.

Desidero sottolineare il carattere profondamente innovativo del provvedimento, che ha consentito di individuare fatti ed elementi, modalità e procedure, necessari per dare una risposta definitiva al problema: porre, cioè, la parola fine alla questione della liquidazione dei danni di guerra a 35

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

anni di distanza dal termine della seconda guerra mondiale.

A seguito di questa serie di riunioni della Sottocommissione e dei nuovi pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione siamo giunti (vorrei qui sottolinearlo) in maniera concorde, unitaria, in uno sforzo di responsabilità veramente esemplare, ad individuare gli obiettivi importanti da introdurre e da codificare in questo nuovo provvedimento. Obiettivi notevolmente significativi proprio in ragione di quel fondamentale principio che ho voluto qui prima ricordare; obiettivi che si sintetizzano in questi punti. Primo, istituire l'istanza di conferma, in ragione della possibilità di fare accedere alle nuove norme tutti gli aventi diritto alla liquidazione che per vari motivi fino a questo momento non hanno potuto usufruirne. Secondo, la notevole semplificazione delle procedure che vengono poste in atto da parte dell'Amministrazione. Terzo, la previsione di liquidazioni forfetarie che consentono di inserire una vasta fascia di aventi diritto ad un livello di rimborsi, di indennizzi che non siano più così simbolici come quelli che abbiamo registrato nell'ultimo periodo e che hanno messo di fronte all'opinione pubblica, in maniera giustamente ironica, un servizio così importante che ha svolto la sua attività in un periodo tanto lungo dalla conclusione dell'ultima guerra. Quarto, la riduzione, per le liquidazioni che superano i 30 milioni e 500 mila lire, dei tempi e delle semestralità di rimborso.

È previsto anche il potenziamento del personale degli uffici centrali e periferici nell'arco di tempo ancora consentito per l'attività dell'Amministrazione. Infine un altro obiettivo, che si sintetizza in un atto non solo politico ma che ha anche un valore conclusivo e ben chiaro, è quello della soppressione della Direzione generale dei danni di guerra nell'ambito del Ministero del tesoro.

Vorrei qui, sia pure in sintesi, ricordare alcune premesse, cioè le disposizioni legislative emanate dal 1940 (le prime che sono state adottate per il settore dei danni di guerra) e le ulteriori disposizioni che si so-

no succedute. Disposizioni che si sono dimostrate insufficienti, talchè si è provveduto successivamente con una serie di interventi settoriali che sono stati poi coordinati con la legge n. 968 del 1953, la quale ha quasi completato, in maniera sostanzialmente soddisfacente, il suo ciclo.

Altre leggi sono state successivamente emanate, tra cui la legge n. 955 del 1967 che ha previsto nuove ipotesi di indennizzo dei danni di guerra e che in una certa misura ha riaperto alcuni termini per cui, non certamente per colpa del legislatore, ha aperto anche alcuni spiragli che sono stati poi utilizzati in modo distorto e anche penalmente perseguibile, come è avvenuto per alcuni casi.

In base alle previsioni legislative e tenendo conto dell'attività di risarcimento vera e propria, che ha avuto inizio di fatto dal 1954 in quanto la legge risaliva al dicembre 1953, il trentennio previsto per gli impegni andrebbe a scadere nel 1984. Facendo riferimento alla situazione statistica al 31 dicembre 1980 — che è la più recente, ma non credo che siano intervenute sostanziali modifiche dopo tale data perchè in attesa dell'approvazione di questo nuovo provvedimento la stessa Amministrazione ha ritenuto di doversi fermare per poter utilizzare la nuova normativa — su un carico iniziale di 4 milioni e 485 mila denunce e domande ne risultavano definite al 31 dicembre 1980 3 milioni e 605 mila circa, pari all'80,40 per cento del carico complessivo. Le residue 880 mila pratiche sono così ripartite: un primo gruppo di 249 mila pratiche, corrispondente al 5,55 per cento, riguarda questioni già liquidate ma accantonate dopo la liquidazione perchè non è stata presentata la documentazione, cioè gli aventi diritto non si sono fatti più vivi nonostante le sollecitazioni dell'Amministrazione per ottenere i documenti necessari per definire le pratiche e nonostante che fosse stato emanato il decreto di liquidazione.

Un secondo gruppo riguarda pratiche accantonate nel corso dell'istruttoria per la mancata presentazione dei documenti o per la irreperibilità dei titolari. Si tratta di 337 mila pratiche, pari al 7,50 per cento.

Un terzo gruppo, infine, riguarda pratiche in corso di istruttoria o da istruire, nel senso che sono state presentate le domande, è stato presentato qualche documento ma non si è proceduto all'inizio dell'istruttoria. Si tratta di 290 mila pratiche complessive, pari al 6,55 per cento.

Queste pratiche, fino al momento attuale, salvo quelle del primo gruppo che richiedono appunto l'adozione del criterio della istanza di conferma, vengono a trovarsi nella possibilità di essere evase in modo positivo proprio attraverso la normativa che si è ritenuto di adottare con il presente provvedimento.

L'Amministrazione ha dovuto superare fino a questo momento notevoli difficoltà relative sia alla irreperibilità di molti aventi diritto, sia alla complessità e farraginosità delle procedure, sia all'insufficienza di personale: elementi, questi, sui quali si è insisto nell'ambito della norma che è stata adottata.

La nostra Commissione, d'intesa con il Governo e sulla base dei lavori della Sottocommissione, deve ora pronunciarsi su un provvedimento che naturalmente risulta molto modificato rispetto alla proposta iniziale, e che si articola nel modo seguente.

Per quanto concerne l'articolo 1, al fine di ristabilire i contatti con i danneggiati e di accertare quali di essi avessero ancora interesse alla trattazione della loro istanza, il disegno di legge iniziale prevedeva l'obbligo della presentazione dei documenti. Noi abbiamo invece adottato, con la nuova versione, il criterio della presentazione di una istanza di conferma di cui è stato redatto apposito schema allegato al disegno di legge. L'istanza di conferma, in sostanza, è un atto di una semplicità assoluta che può essere compiuto o utilizzando il documento allegato o con una semplice lettera che non è soggetta ad alcun gravame fiscale o di altra natura, da inviarsi all'Amministrazione entro il termine del 31 marzo 1982: termine però che verrebbe portato (questa è una proposta che avanzo stanti i tempi che noi prevediamo anche con riferimento ai lavori della Camera dei deputati) dal 31 marzo al 31 maggio 1982.

Si tenga presente che, scaduto inutilmente il termine, le pratiche si dichiarano decadute perchè si deve supporre che colui il quale entro il 31 maggio 1982 non si fa vivo neppure con una lettera non ha alcun interesse a perseguire l'obiettivo di ottenere il risarcimento o altro.

Per quanto riguarda l'articolo 3 si è ritenuta superflua la presentazione dell'istanza di conferma e si è previsto l'obbligo della presentazione dei documenti entro il 31 dicembre 1981. Questa data riterremmo opportuno portarla al 28 febbraio 1982, cioè due mesi dopo, proprio in vista dello scorrimento dei tempi di cui parlavo prima. La norma si riferisce appunto a quel gruppo di titolari che debbono presentare la documentazione e che non si sono fatti vivi malgrado le reiterate sollecitazioni da parte dell'Amministrazione.

Salto gli articoli 4 e 5 e vengo all'articolo 6 che prevede una serie di snellimenti delle procedure. Qui vorrei sottolineare un aspetto. La normativa attuale prevede l'obbligo di acquisire il parere di appositi organi collegiali. Tale obbligo sussiste solo nei confronti di quelle pratiche che superano determinati minimi stabiliti in modo eterogeneo dalla legge del 1967 che citavo poc'anzi. Con il testo dell'articolo 6 si provvede ad omogeneizzare i criteri elevando sensibilmente la fascia delle pratiche per le quali il parere non è necessario (questo snellisce, evidentemente, le procedure) e portando il nuovo limite a 200.000 lire per l'indennizzo e a 40.000 lire per il contributo.

Inoltre, all'ultimo comma viene apportata un'ulteriore semplificazione con l'eliminazione delle informazioni e stabilendo il metodo di risolvere le pratiche sulla dichiarazione di parte, con atto notorio. Viene precisato che, agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti due commi, per lo indennizzo si fa riferimento all'importo dei danni denunciati, se non supera le 30.000 lire per ciascuna domanda. E questo sarebbe, poi, il minimo di indennizzo che viene riconosciuto al titolare dello stesso.

Al riguardo devo precisare che, dopo una valutazione più approfondita fatta con il Governo nella Sottocommissione, ritengo

che la cifra potrebbe venire riportata all'originaria previsione di 15.000 lire come indennizzo minimo che viene riconosciuto all'avente diritto.

L'articolo 7 sanziona le liquidazioni di questo indennizzo minimo, che è un indennizzo forfettario per tutti i danni denunciati che non superino le 15.000 lire, proprio per non assistere ad episodi come quelli che si sono verificati di liquidazioni di 500 o di 600 lire. Nel testo viene apportata questa modifica abbassando la cifra da 30.000 a 15.000 lire.

Anche all'articolo 8 deve essere apportato lo stesso tipo di variazione, cioè abbassando la cifra da 30.000 a 15.000 lire, ai fini della valutazione dei danni denunciati con cifre inferiori.

Gli articoli 9 e 10 tendono a parificare le somme messe a conguaglio, eliminando il recupero; si tratta di somme messe a conguaglio per quanto riguarda i fabbricati di civile abitazione le cui riparazioni sono state a carico direttamente del Ministero del tesoro. Voi sapete che vi è una diversa normativa per danni di guerra relativi agli immobili, cioè agli edifici di civile abitazione. In questo caso, per quei danni che sono a carico direttamente del Ministero del tesoro, siccome vi sono differenze in più o in meno da corrispondere o da recuperare da parte dell'Amministrazione si è adottato il criterio, peraltro equo, di porle a conguaglio, eliminando sia il supero, sia la deficienza che dovesse manifestarsi nel calcolo complessivo.

L'articolo 13 tratta delle modalità di pagamento e riduce, come ho già accennato poc'anzi, le semestralità da 30 a 20 per le somme da pagare che superino l'importo di 30 milioni e 500.000 lire. Si riducono cioè notevolmente, stante la fase di inflazione che stiamo attraversando e stante la richiesta avanzata dalla stessa Associazione dei danneggiati di guerra, le semestralità portandole a 20.

Il problema del funzionamento degli uffici sia centrali che periferici è stato sollevato dall'Amministrazione ed è stato valutato in tutta la sua dimensione. Non vi leggo i dati, anche perchè mi sembra che siano stati oggetto della relazione introduttiva che il relatore fece a suo tempo. In questa situa-

zione abbiamo cercato di aggirare tutti gli ostacoli che si frapponevano alla possibilità di adottare, in tempi brevi e limitati, senza venir meno alle norme che disciplinano l'assunzione del personale della pubblica amministrazione e sulla base anche — debbo dire — del parere espresso dalla 1ª Commissione, una serie di criteri capaci di provvedere a quelle assunzioni temporanee di personale, per un massimo di 200 unità, assolutamente indispensabili per dar corso, nei tempi che noi prevediamo, alla definizione del lavoro che grava sia sull'Amministrazione centrale, sia sugli uffici periferici.

Debbo dire che al precedente articolo 13 è stata apportata una modifica. Pur essendo prevista nella legge istitutiva n. 968 del 1953 un'aliquota dello 0,50 per cento a favore dell'Associazione dei danneggiati di guerra, con un secondo comma si è voluto sanzionare un adeguamento di tale aliquota dato il carico di lavoro che in un ristretto arco di tempo viene ad aggiungersi al lavoro che l'Associazione svolge, tenendo anche conto dell'esigenza di interessare qualche centinaio di migliaia di aventi diritto: l'iniziativa dell'Associazione è utile ai fini proprio di recuperare queste fasce di interessati. Si tratta di un leggero aumento, essendo l'aliquota stata fissata allo 0,60 per cento.

S E G A . La legge in vigore parla di un massimo dello 0,50 per cento, ma è sempre stato praticato lo 0,20 per cento. È una facoltà del Ministero di stabilire l'aliquota fino ad un massimo dello 0,50 per cento. Adesso con questa norma, per carità di patria, in qualche modo si pretende di determinare in modo rigido che si liquida lo 0,60 per cento.

B E R L A N D A . Ma questo da adesso?

N E P I , *relatore alla Commissione*. Come ha ricordato il senatore Segà, questa aliquota è attualmente prevista fino ad un massimo dello 0,50 per cento; di fatto, poi, l'Amministrazione corrisponde lo 0,20. Ora, proprio in vista di questo sforzo complessivo che dobbiamo compiere assieme all'Associazione dei danneggiati di guerra, siamo

arrivati alla proposta di portarla allo 0,60 per cento.

S E G A . Forse sarebbe opportuno precisare meglio la norma.

P R E S I D E N T E . Lo potremo fare nel momento in cui passeremo all'esame dei singoli articoli.

G R A N Z O T T O . Dicendo che l'aliquota è dello 0,60 si intende che rimane fino allo 0,60, facendo riferimento alla norma precedente.

T I R A B O S C H I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non è aumentata dello 0,60; arriva fino allo 0,60. Attualmente la legge prevede lo 0,50, mentre la norma che si propone prevede lo 0,60.

T R I G L I A . Come tetto o come linea assoluta?

T I R A B O S C H I *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come linea assoluta.

B E R L A N D A . Bisognerebbe precisare meglio la norma dicendo che dall'entrata in vigore della presente legge l'aliquota è prevista nella misura dello 0,60 per cento.

N E P I , *relatore alla Commissione*. Gli articoli 14 e 15 si riferiscono all'assunzione di 200 unità.

Per quanto concerne l'articolo 16, vorrei sottolineare che viene proposta una riduzione. Per il 1981 è previsto l'onere di 700 milioni, ma si chiede di ridurlo a 400 milioni dato lo scorcio di tempo disponibile per poter utilizzare lo stanziamento; si prevede l'onere di 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984 e di 400 milioni per il 1985. Per quanto concerne quest'ultimo stanziamento si propone di portarlo a 700 milioni. Pertanto nel testo dell'articolo 16 cambia soltanto lo stanziamento del 1981 che da 700 viene portato a 400 milioni, e quello del 1985, che da 400 viene portato a 700 milioni.

Nell'articolo 17 è prevista la soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra con decorrenza 1° aprile 1985.

L'articolo 19 è rimasto, praticamente, come era all'origine

Infine, allegato al provvedimento vi è uno schema di domanda che gli aventi diritto possono presentare.

Vorrei concludere accennando appena alla posizione che è stata assunta, e che è stata richiesta, dall'Associazione dei danneggiati di guerra per sottolineare che molte delle proposte avanzate da tale Associazione le abbiamo valutate ed abbiamo cercato di risolvere positivamente, essendo compatibili con gli obiettivi che sono stati stabiliti. Soltanto alcune proposte pur comprensibili dal punto di vista della maggiore disponibilità di tempo non sono state accolte; ma credo che la Sottocommissione e la Commissione, d'intesa con il Governo, abbiano fatto lo sforzo maggiore per poter venire incontro alle proposte ed alle richieste avanzate dall'Associazione nazionale dei danneggiati di guerra

S E G A . La faccenda del risarcimento dei danni di guerra costituisce uno degli esempi più classici di incapacità dello Stato a risarcire le migliaia e migliaia (o forse sono milioni) di cittadini danneggiati, come previsto dalle leggi apposite e come giustizia richiederebbe. Diventa difficile trovare aggettivi ed argomentazioni adatte per definire le responsabilità e per qualificare una vicenda di questo tipo, che vede, a quasi quaranta anni di distanza, giacenti oltre 900 mila domande inevase, alle quali lo Stato non si è mai preoccupato di dare una doverosa risposta o una definizione, pur trattandosi di istanze che legittimamente erano state presentate dagli interessati.

È questa una responsabilità grave, che ricade sui vari Governi succedutisi: una responsabilità precisa nei confronti dei danneggiati, ai quali purtroppo non si è resa giustizia; e non si riuscirà, purtroppo, a farlo neanche questa volta, anche perchè nel corso di 40 anni molti di essi o hanno perso i titoli necessari o sono addirittura venuti

meno — se non fisicamente almeno giuridicamente — alla possibilità di ottenere il dovuto risarcimento. Alcuni sono stati liquidati, ma con somme ridicole ed offensive, così come è risultato molto spesso da episodi resi noti dalla stampa. Si è trattato di liquidazioni, di procedure, di atti ufficiali dello Stato italiano che hanno contribuito ad inficiare la credibilità, l'autorità dello stesso Stato nei confronti dei cittadini; liquidazioni tanto più beffarde e ridicole per il fatto che venivano a costare allo Stato forse più di quanto non venisse liquidato: si liquidava in qualche caso la somma di 5.000 lire mentre è facile pensare quanto sarà costata l'istruzione della relativa pratica, condotta da funzionari attraverso perizie e tutto un apparato amministrativo notoriamente costoso. Ciò ha portato molte volte addirittura al rifiuto da parte del cittadino, non esistendo neanche l'interesse ad affrontare le trafilie necessarie per riscuotere somme tanto esigue.

Per contrasto l'azione che si è sovrapposta alle strutture burocratiche ha consentito anche scandalosi episodi rappresentati da liquidazioni illecite, favorendo alcuni speculatori disonesti e, soprattutto, coloro che avevano la possibilità di ricorrere a protezioni, comunque sempre in danno dei più deboli.

Un altro degli elementi che sono alla base di questa nostra valutazione non può non essere — come accennavo dianzi — la perdita di credibilità delle istituzioni dello Stato per una situazione come questa, protrattasi per quasi quaranta anni e che grave danno arrecherebbe qualora dovesse protrarsi oltre.

Sulla base di tale valutazione si è manifestata l'esigenza di un provvedimento che, a questo punto, non poteva non essere radicale. Di qui la nostra richiesta perchè, rispetto al disegno di legge iniziale, si provvedesse a presentare un testo che ponesse in termini rigidi l'obiettivo della chiusura della vicenda liquidazione danni di guerra: l'esigenza era perciò quella di porre fine una volta per sempre alla Direzione generale dei danni di guerra, all'impalcatura e alla struttura che dietro a tale settore del-

l'amministrazione pubblica dello Stato si era costruita, sia nell'apparato generale che nei vari settori, come espressione spontanea di organizzazioni più o meno costituite a tutela dei danneggiati. Per questi motivi ci siamo impegnati ed abbiamo contribuito alla stesura di una proposta completamente rinnovata e arricchita, che cerca di rispondere in modo dettagliato e preciso — non so se ci siamo riusciti, ma credo che molto lavoro sia stato compiuto — alle esigenze che emergono da una situazione come questa.

In effetti, come ha detto il relatore, il provvedimento si propone di esaminare le pratiche di tutti i danneggiati che siano ancora interessati ed abbiano titolo al risarcimento, attraverso l'istituzione dell'istanza di riconferma, attraverso l'istituzione di termini di decadenza, attraverso la fissazione di tempi definiti sia per la riconferma, sia per la decadenza, sia per la soppressione della struttura amministrativa che sorregge attualmente la liquidazione dei danni di guerra.

L'altro punto che è stato introdotto e che è fondamentale è quello dello snellimento delle procedure, soprattutto per quanto riguarda la fascia dei danni minimi, compresa l'agevolazione fiscale affinché diventi un elemento di semplificazione e non rappresenti fattore di complicazione procedurale, sia per l'Amministrazione sia per gli aventi titolo.

Ancora un punto qualificante (sono contrario alla proposta del relatore tendente a ridurre a 15.000) riguarda la forfettizzazione dei danni minimi fino a 30.000 lire. Mi rendo conto che, a rigore di logica o, se volete, di diritto, probabilmente una liquidazione forfettaria che corrisponda alla cifra di 30.000 lire alla data del 1943, moltiplicabile per 5, per 8 e per 15, potrebbe anche dar luogo a qualche ingiustizia in eccesso; però posso portare qualche esempio cui ho già fatto cenno nel corso delle lunghe riunioni svoltesi sull'argomento: posto che un cittadino abbia perso nel 1943 solo un vestito, che allora probabilmente veniva calcolato in 500 lire, anche se alla data di oggi gliene liquidassimo 150 mila non avremmo proba-

bilmente fatto altro che risarcirlo di quel vestito. Non credo quindi che lo Stato dia qualcosa di più del danno subito.

D'altra parte credo che, dopo 40 anni, non possiamo, con un provvedimento che è comunque di sanatoria, non compiere un gesto, sia pure tardivo, di giustizia; anche se comprendo che probabilmente permangono gli elementi di ingiustizia rispetto a quanti sono stati liquidati due anni fa, o anche un anno fa, con modeste cifre. È però un punto di forza che dobbiamo introdurre nel provvedimento: nel momento, cioè, in cui poniamo tempi rigidi per risolvere la situazione e proponiamo l'istanza di riconferma, introduciamo l'adeguamento, quindi abbassiamo il *plafond* dei 900 mila istanti a 200-300 mila; e introduciamo anche una misura di liquidazione forfettizzata che, con la semplificazione delle procedure, fa ridurre i costi a carico dello Stato. Pensiamo infatti di quanto vengono ridotti anche tali costi per le suddette liquidazioni. La misura minima di 30.000 lire deve quindi, a mio avviso, essere mantenuta così come proposta nel testo elaborato dalla Sottocommissione.

Altro punto, a mio parere, qualificante è la riduzione del periodo di rateizzazione, riguardante le cifre più alte: mi sembra impossibile, cioè, dopo 40 anni prevedere rateizzazioni che vadano ad investire altri venti anni. Ciò vorrebbe dire che, tra venti anni, i nonni dei nonni sarebbero ancora in attesa di ricevere qualche rata per i danni di guerra così come oggi qualcuno riceve ancora il risarcimento dei danni del terremoto di Messina.

Vi è poi il punto riguardante la messa a disposizione dell'Amministrazione, sia pure in via contingente, di un'aliquota di personale da reperire presso gli uffici di collocamento; aliquota stimata di un massimo di 200 persone. Anche qui abbiamo respinto l'ipotesi di perpetuare la norma dei « novantisti », che ha suscitato quella marea di aventi titolo, l'illusione di entrare nell'Amministrazione dello Stato in via surrettizia, senza concorsi. Qui si tratta invece di personale che viene assunto in via veramente provvisoria, non rinnovabile, e quindi in

grado di affrontare esigenze puramente temporanee

Di fronte al disegno di legge, come il relatore ha detto, abbiamo avuto come interlocutori, oltre alla Direzione generale, i sindacati, le organizzazioni di categoria, i dipendenti dello Stato che lavorano presso la Direzione generale stessa, nonché le associazioni dei danneggiati. È già stato detto che molte delle richieste sono state accolte. Credo che le richieste che sono state presentate e che hanno titolo per fare giustizia siano state accolte forse anche al di là di quanto veniva chiesto.

Vi sono alcuni punti sui quali esprimo parere nettamente contrario, assumendo fino in fondo la relativa responsabilità. Sono la richiesta della soppressione dell'istanza di riconferma e dei tempi definiti e delle decadenze. Se accogliessimo queste richieste, vorrebbe dire che la vicenda dei danni di guerra si perpetuerebbe all'infinito e credo che la barriera del duemila sarebbe destinata ad essere superata.

Detto questo, credo che tutto il ragionamento fatto in precedenza sia sufficiente per spiegare come sia impensabile approvare un nuovo provvedimento senza stabilire tempi rigidi per la chiusura di questa vicenda.

L'altro punto che è stato più volte sia esplicitamente che implicitamente e surrettiziamente proposto è stato quello dell'introduzione di una specie di riapertura dei termini, che è stato poi il chiavistello col quale si è forzata al tempo della vecchia legge la normativa sui danni di guerra e che ha dato luogo poi alle domande e alle liquidazioni dei danni di guerra attraverso una riapertura dei termini che allora venne in qualche modo accordata partendo da motivazioni legittime come quelle del risarcimento dei debiti delle formazioni partigiane. La richiesta implicita della riapertura dei termini, attraverso il passaggio fra indennizzo e contributo, avrebbe riaperto non soltanto una spirale destinata a perpetuarsi all'infinito ma, soprattutto attraverso la prassi della cessione del titolo, avrebbe dato luogo a scandalose speculazioni inaccettabili, delle quali conosciamo i precedenti per quan-

to riguarda i danni di guerra. Conosciamo anche le vicende stesse dei Vajont: attraverso la cessione del titolo di danneggiato vi sono stati poveracci (li ho conosciuti anche nel Polesine) che avevano perso una casetta e che, emigrati lontano, al primo che capitava per 300.000 lire cedevano il titolo. Se riapriremo i termini in qualche modo, magari soltanto per il contributo, apriremo il varco all'introduzione di speculazioni preoccupanti e pericolose.

È stata indicata la motivazione che il contributo favorisce la ricostruzione e lo sviluppo. Credo che sia una motivazione abbastanza debole quarant'anni dopo la guerra; ritengo che la ricostruzione debba avere come presupposto l'esistenza di un imprenditore e non penso che vi sia un imprenditore oggi attivo e interessato al contributo, alla ricostruzione, allo sviluppo economico che sia comunque lo stesso di quarant'anni fa. Mi pare abbastanza difficile! Pertanto, il varco favorirebbe la speculazione e l'imbroglio. Per tali motivi riteniamo di dover respingere queste due istanze che vengono sostanzialmente riproposte anche negli emendamenti presentati.

Dichiaro pertanto, a nome del Gruppo comunista, di essere contrario agli emendamenti presentati dal senatore Landolfi e che darò voto favorevole al testo proposto dalla Sottocommissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

T I R A B O S C H I, sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimerò pochissimi concetti essenziali, facendo presente che il Governo condivide totalmente la relazione svolta dal senatore Nepi. Il lavoro fatto dalla Sottocommissione è un lavoro che valorizza l'attività della Commissione finanze e tesoro del Senato.

L'introduzione dell'istanza di conferma, la semplificazione delle procedure, la liquidazione forfettaria, la soppressione, che è un punto importante che desidero sottolineare, della Direzione generale dei danni di guerra del Ministero del tesoro, ed anche altri isti-

tuti che vengono introdotti, hanno un valore particolarmente rilevante al fine di definire, mi auguro nell'arco di pochissimi anni, tutta questa vicenda.

Sulla questione dei danni di guerra vi sono state tante discussioni, riportate poi in questa Commissione. A questo punto, il giudizio che desidero dare è che bisogna mettere definitivamente la parola fine a tutta la vicenda e lasciare alle nostre spalle tutte le questioni tribolate, che hanno occasionato speculazioni di vario tipo. Il problema fondamentale è di conseguire, con il provvedimento al nostro esame, lo snellimento delle procedure per definire tutte le pratiche che sono circa 880.000, di cui circa 294.000 ancora in corso d'istruttoria o da istruire. Si tratta di un punto essenziale che costituisce l'obiettivo del disegno di legge, nel testo predisposto dalla Sottocommissione. Il tentativo di riaprire i termini e soprattutto di rivedere i criteri e i parametri degli indennizzi e dei contributi attraverso spostamenti è anacronistico, sbagliato, da rifiutare. Non si tratta più di dar corso ad un'opera di ricostruzione, ma di compiere un definitivo atto di giustizia non compiuto. Se poi vengono poste questioni di tipo economico, ci sono altri strumenti non collegati ai danni di guerra, che sono già intervenuti e che possono intervenire. Non si possono, quindi, riaprire questioni che dovevano già essere chiuse da molti anni, e l'obiettivo non è quello, come ha già sottolineato il senatore Segà, di riaprire i termini, ma semmai di chiuderli. Le proposte, infine, dell'Associazione danneggiati di guerra erano già state fatte a più riprese; sono proposte che in alcuni casi sono state accolte e trovano una eco precisa e puntuale nel testo della Sottocommissione. Altre proposte erano inaccettabili e sono state pertanto respinte.

Nel rinnovare l'apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, dalla Sottocommissione, da tutta la Commissione, mi auguro che la Camera possa rapidamente, anche per le scadenze contenute in questo testo, approvare definitivamente questo strumento di legge che consideriamo molto importante.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il Sottosegretario, in particolar modo, per gli apprezzamenti fatti nei confronti del lavoro svolto dalla Sottocommissione e dalla nostra Commissione.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

Comunico che, data l'assenza del proponente, gli emendamenti presentati dal senatore Landolfi si intendono decaduti.

La Sottocommissione per l'esame degli emendamenti ha proposto un testo sostitutivo degli articoli. Propongo che l'esame e la votazione degli articoli abbia luogo sulla base di tale testo.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Do lettura degli articoli nel testo proposto dalla Sottocommissione:

Art. 1.

(Istanza di conferma delle domande già presentate e non definite con provvedimento formale)

Le domande di indennizzi e contributi per danni di guerra presentate a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni e integrazioni, le domande di indennizzo per requisizioni e danni alleati presentate a norma della legge 9 gennaio 1951, n. 10, e successive modificazioni, e le domande di rimborso dei debiti contratti dalle formazioni partigiane presentate a

norma del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, per le quali non sia già stato ritualmente notificato un provvedimento positivo o negativo di liquidazione, devono essere, a cura dei richiedenti o dei loro aventi causa, confermate con istanza da trasmettere, secondo le rispettive competenze, alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro - Direzione generale dei danni di guerra.

Nella istanza di conferma, da redigere secondo lo schema esemplificativo allegato alla presente legge, devono essere indicate:

a) le generalità complete di coloro che sottoscrivono l'istanza, la loro residenza e l'eventuale domicilio eletto; per le società e gli enti occorre precisare la sede e la ragione sociale o la denominazione;

b) la località in cui si verificarono i danni;

c) le generalità complete di coloro che presentarono la domanda di liquidazione ed il titolo costitutivo del trasferimento, limitatamente ai casi in cui il soggetto che produce l'istanza di conferma sia persona diversa dai danneggiati.

Qualora vi siano più interessati ad una stessa domanda di liquidazione, l'istanza di cui ai precedenti commi può essere presentata da uno solo di essi per conto proprio e degli altri interessati. In questo caso la istanza deve indicare anche le generalità degli altri interessati, la loro residenza e il titolo costitutivo del trasferimento.

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

Do ora lettura dell'allegato richiamato nell'articolo:

ALLEGATO

Al Ministero del Tesoro
Direzione Generale
Danni di Guerra

ROMA

All'intendenza di Finanza
di

Il sottoscritto

(cognome, nome, luogo e data di nascita)

, residente in

(Comune)

Via _____, C A P. _____ conferma

con la presente istanza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge

, la denuncia:

- per danni di guerra
 per requisizioni e danni alleati
 per debiti contratti dalle formazioni partigiane

In ordine alla denuncia predetta il sottoscritto rende noto che:

a) fu presentata:

- al Ministero del Tesoro - Direzione Generale Danni di Guerra
 all'intendenza di Finanza di

(indicare eventuali altri Uffici cui la denuncia fu a suo tempo inviata)

b) fu presentata:

- dal sottoscritto

(nel caso in cui la denuncia sia stata prodotta da persona diversa dal sottoscrittore, indicare esattamente le generalità della persona che a suo tempo presentò la denuncia e il titolo costitutivo in base al quale il sottoscrittore medesimo è abilitato a presentare l'istanza di conferma. Ad esempio: successione, vendita, cessione, ecc.)

c) località ove si verificò il danno

,

... ..

Il sottoscritto rende noto inoltre che:

a) la presente istanza è prodotta anche a nome e per conto delle seguenti persone:

- 1)
(indicare le generalità degli altri interessati, la loro residenza e il titolo costitutivo)
- 2)
- 3)

b) la presente istanza è presentata dal sottoscritto in qualità di legale rappresentante di

(indicare la sede e la regione sociale o la denominazione per le società e gli enti)

Chiede, infine, che tutte le comunicazioni e le notifiche relative alla presente istanza siano effettuate al seguente indirizzo:

.....

FIRMA

Note

Per accelerare la trattazione della pratica, l'istante può allegare, in tutto od in parte, la documentazione qui di seguito specificata o quell'altra che ritiene necessaria per dimostrare il suo subentro al titolare originario:

- atto notorio rilasciato
- dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio rilasciata da
- eventuali altri documenti:
- 1)
 - 2)
 - 3)

Se non si fanno osservazioni, metto ai voti l'articolo 1, precisando che, con la sua approvazione, si intenderà approvato anche l'allegato anzidetto.

E approvato.

Art. 2.

(Termine di presentazione dell'istanza di conferma - Decadenza)

L'istanza di conferma deve essere presentata entro il 31 maggio 1982. Trascorso inutilmente detto termine gli interessati decadono dai benefici relativi alle domande di liquidazione a suo tempo prodotte.

È approvato.

Art. 3.

(Provvedimenti di liquidazione notificati ma non eseguiti per mancata presentazione dei documenti richiesti)

I destinatari di provvedimenti di liquidazione emessi in relazione alle norme indicate al primo comma del precedente articolo 1, debitamente notificati e non eseguiti per la mancata presentazione di documenti, debbono, entro il 28 febbraio 1982, provvedere all'invio dei documenti stessi all'ufficio che ne fece richiesta.

Nello stesso termine di cui al comma precedente gli interessati possono comunicare deduzioni scritte, precisando le ragioni per le quali non producono gli atti e i documenti richiesti.

Il termine di cui ai commi precedenti è fissato al 31 maggio 1982 per i residenti all'estero.

Trascorsi i termini di cui ai precedenti commi, la mancata trasmissione dei documenti richiesti o la mancata comunicazione di deduzioni giustificative al riguardo determinano automaticamente la revoca del precedente provvedimento e la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.

Nel caso in cui gli interessati abbiano comunicato nei termini le deduzioni di cui al precedente secondo comma, l'Amministrazione decide sulla domanda di risarcimento mediante decreto concessivo o di rigetto.

È approvato.

Art. 4.

(Richiesta dell'Amministrazione di notizie, atti, e documenti)

Gli interessati sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta di notizie, atti e documenti occorrenti per la definizione delle denunce e delle domande presentate, entro il termine di tre mesi, decorrenti dalla data in cui tali richieste sono state ritualmente comunicate.

Il predetto termine di tre mesi è raddoppiato per i residenti all'estero.

Trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, la mancata trasmissione dei documenti richiesti determina la decadenza dai benefici relativi alle domande a suo tempo presentate.

È approvato.

Art. 5.

(Operatività della decadenza)

Nel caso in cui la produzione di documenti compete a più soggetti o si riferisca ad una pluralità di beni, la decadenza prevista dagli articoli precedenti opera solo nei confronti dei soggetti inadempienti ovvero limitatamente ai beni per i quali non sia stata prodotta la documentazione.

È approvato.

Art. 6.

(Semplificazione delle procedure e coordinamento con le disposizioni precedenti)

A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 13 dicembre 1957, n. 1237, per i danni indicati nelle lettere *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, si applicano le norme contenute negli articoli 16 e 18, commi primo, terzo e quarto della legge stessa, purchè la entità dei danni denunciati per ciascuna domanda non superi lire 200.000 ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943, per l'in-

6^a COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

dennizzo e lire 40.000, ai prezzi vigenti al maggio 1940, per il contributo.

Gli importi indicati negli articoli 11 e 12 della legge 29 settembre 1967, n. 955, sono elevati a lire 200.000 per l'indennizzo e a lire 40.000 per il contributo, determinati con i criteri di cui al primo comma del presente articolo.

Agli effetti delle disposizioni contenute nei precedenti due commi, per l'indennizzo si fa riferimento all'importo dei danni denunciati, se non supera lire 30.000 per ciascuna domanda.

In deroga agli articoli 16, 17 e 18 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, nei casi in cui i danni denunciati non superano gli importi indicati nei primi due commi, l'Amministrazione decide sulla base della documentazione in atti, integrata, se necessario, con un atto di notorietà o con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche ai fini della dimostrazione della proprietà immobiliare.

N E P I, *relatore alla Commissione*. Come indicazione, avevo proposto di ridurre, al penultimo comma, l'importo di lire 30.000 a lire 15.000 a motivo, fra l'altro, dell'onere piuttosto considerevole che viene a sopportare l'Amministrazione. Non sollevo, però, una pregiudiziale e mi rimetto anche al parere del Governo.

T I R A B O S C H I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Penso che si possa accettare l'importo di lire 30.000 secondo la proposta originaria della Sottocommissione. In tal modo, si favorisce la liquidazione forfettaria dei danni.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Art. 7.

(Liquidazioni forfettarie di danni di guerra)

L'indennizzo concedibile, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive

modificazioni, per i danni denunciati in misura non superiore a lire 30.000 per ciascuna domanda, viene commisurato in tutti i casi alla base forfettaria di lire 30.000, al netto della vetustà, da moltiplicare, a seconda della località dei danni, per il coefficiente 5,8 o 15, anche in esecuzione di decisione di un ricorso o di una opposizione.

Il beneficio del precedente comma va esteso ai destinatari di provvedimenti di liquidazione di cui all'articolo 3.

È approvato.

Art. 8.

(Valutazione dei danni di guerra denunciati in misura superiore a lire 30.000)

Per la valutazione dei danni, nonchè per ogni determinazione tecnica relativa alle denunce, gli Uffici liquidatori possono avvalersi degli Uffici tecnici erariali, qualunque sia la natura dei beni.

Qualora l'entità dei danni valutati ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 sia inferiore a lire 30.000, la base netta di commisurazione dell'indennizzo, da moltiplicare per il coefficiente di rivalutazione di legge, è fissata forfettariamente in lire 30.000.

Anche in questo caso, si applica l'estensione prevista nell'ultimo comma del precedente articolo 7.

È approvato.

Art. 9.

(Fabbricati di civile abitazione riparati direttamente dallo Stato - Conguaglio)

In deroga all'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, il contributo liquidabile per i fabbricati di civile abitazione, riparati direttamente dagli uffici del Genio civile, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora effettuato il conguaglio previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955, viene fissato in misura pari alla spe-

6ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

sa sostenuta dallo Stato per i lavori di ripristino, per cui non si fa luogo ad alcun conguaglio.

Tra i fabbricati suddetti, sono compresi quelli riparati direttamente dall'ufficio del Genio civile nel territorio libero di Trieste a spese dello Stato o, in precedenza, dal Governo militare alleato.

Sono abrogati i commi quarto, quinto e sesto dell'articolo 24 della legge 29 settembre 1967, n. 955.

E approvato.

Art. 10.

(Sanatoria per contributi diretti statali)

Nei casi in cui, a norma delle disposizioni anteriori alla legge 27 dicembre 1953, n. 968, i danneggiati abbiano usufruito di contributi statali per il ripristino di case di abitazione, l'indennizzo liquidabile in base alla citata legge n. 968 viene fissato in misura pari al contributo statale percepito.

E approvato.

Art. 11.

(Facoltà di demandare ad altri uffici la trattazione e la definizione delle residue denunce o domande relative alle materie oggetto della presente legge)

Il Ministro del tesoro, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle finanze, può disporre che, in deroga agli articoli 6 e 9, primo comma, del decreto legislativo 19 aprile 1948, n. 517, all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 9 gennaio 1951, n. 10, nonchè agli articoli 15, 16, 17, 30 e 31 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni, la trattazione e la definizione delle residue domande o denunce, per le quali non sia stato adottato alcun provvedimento decisorio o non sia intervenuta la decadenza di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, sia devoluta da una ad altra Inten-

denza di finanza, tenuto conto dei carichi di lavoro pendenti, del personale disponibile e dei criteri di viciniorità.

E approvato.

Art. 12.

(Agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria)

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i documenti giustificativi e gli atti delle procedure di liquidazione degli indennizzi e dei contributi per danni di guerra, gli atti ed i contratti aventi per oggetto tali provvidenze, sono esenti dalle imposte di bollo, ad eccezione di quelle sulle cambiali, dalla tassa di concessione governativa e dai diritti catastali.

Detti documenti, atti e contratti, ove vi siano assoggettati, scontano le sole imposte fisse di registro.

Dalla data indicata nel primo comma, gli indennizzi ed i contributi suddetti sono esenti dall'imposta di successione e dalla imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto.

E approvato.

Art. 13.

(Modalità di pagamento)

Il sistema dei pagamenti rateali, previsto dall'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 89, è esteso alle liquidazioni di cui all'articolo 1 della stessa legge, le cui norme continuano ad applicarsi ai pagamenti rateali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

E approvato.

A questo articolo, il relatore ha presentato un emendamento tendente ad inserire il seguente comma aggiuntivo: « A decorrere dalla entrata in vigore della presente legge la ritenuta stabilita dall'articolo 74 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, è fissata nella misura dello 0,60 per cento ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 13 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

È approvato.

Art. 14.

(Assunzioni temporanee di personale)

Per provvedere alle eccezionali esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, il Ministero del tesoro è autorizzato, fino al 31 marzo 1985, ad effettuare assunzioni temporanee di personale nel limite di un contingente massimo di 200 unità da assegnare ai servizi centrali e periferici, in base alle rispettive esigenze.

Il personale in questione viene assunto per un periodo massimo di sei mesi nell'anno solare, con l'osservanza delle norme sul collocamento e con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

Le unità che vengono meno per un qualsiasi motivo, nel corso del periodo, possono essere reintegrate.

È approvato.

Art. 15.

(Trattamento economico, previdenziale e sanitario del personale temporaneo)

Al personale assunto a norma del precedente articolo 14 compete, per le giornate di effettiva presenza, il trattamento economico iniziale previsto per il personale statale di ruolo del IV livello, oltre agli eventuali assegni familiari per le persone a carico.

Competono, inoltre, per ogni mese di servizio prestato, o frazione superiore ai quindici giorni, un periodo di ferie nella misura di due giorni ed un premio di fine servizio in misura pari ad un dodicesimo di una mensilità dello stipendio in godimento. I

ratei della tredicesima mensilità ed il premio di fine servizio sono corrisposti al momento della cessazione dal servizio.

Il personale in questione ha diritto inoltre all'assistenza sanitaria secondo le disposizioni di legge ed è iscritto all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, e a quella contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi, con l'osservanza delle vigenti disposizioni sui relativi obblighi contributivi.

È approvato.

Art. 16.

(Copertura dell'onere relativo al personale temporaneo)

All'onere derivante dai precedenti articoli 14 e 15, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1981, in lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984, ed in lire 700 milioni per il 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento minimo di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 17.

(Soppressione della Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra e dei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza)

La Direzione generale per il risarcimento dei danni di guerra, istituita transitoriamente presso il Ministero del tesoro con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532, è soppressa a partire dal 1° aprile 1985.

Dalla stessa data sono soppressi i reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza.

Ferma restando la consistenza numerica del personale del quadro B della tabella VII

6ª COMMISSIONE

42° RESOCONTO STEN. (16 luglio 1981)

allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, con decreto del Ministro del tesoro sarà provveduto alla ristrutturazione delle Direzioni generali del Ministero del tesoro, riordinando l'eventuale materia residua di competenza della soppressa Direzione generale dei danni di guerra.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello delle finanze, sarà riordinata la materia residua dei reparti danni di guerra.

È approvato.

Art. 18

(Soppressione del Commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra)

Sono soppressi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra ed il Comitato, istituiti, rispettivamente, con gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674.

È approvato.

Art. 19.

(Trasferimento delle competenze del Commissariato alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro)

Le attribuzioni ed i compiti assegnati al Commissariato per la sistemazione e la li-

quidazione dei contratti di guerra dal decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, e dalle leggi 24 ottobre 1949, n. 810, 8 gennaio 1952, n. 25, 29 aprile 1953, n. 430, 20 febbraio 1958, n. 113, e 21 febbraio 1963, n. 359, sono trasferiti alla Direzione generale dei servizi speciali e del contenzioso del Ministero del tesoro.

I relativi provvedimenti definitivi sono adottati con decreto del Ministro del tesoro, che può avvalersi della facoltà di delegare la firma degli atti prevista dalle vigenti disposizioni.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Avverto che, in seguito agli emendamenti introdotti nel testo, il titolo dovrebbe essere così modificato: « Snellimento delle procedure di liquidazione relative ai danni di guerra, alle requisizioni ed ai danni alleati, ai debiti contratti dalle formazioni partigiane e soppressione del commissariato per la sistemazione e la liquidazione dei contratti di guerra ».

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 19,35.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI